

Publicato il 08/11/2021

N. 03057/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla “Cooperativa - OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Andrea Ciulla e Tiziana Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in -OMISSIS-, via Caltanissetta, n. 2/D;

contro

Ministero dell'interno e U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, presso i cui uffici, in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell'informativa interdittiva della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 80930 del 22 giugno 2020, trasmessa con nota dell'area I prot. n. 81047 del 22 giugno 2020, pure impugnata ove occorra, notificata alla società ricorrente a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto "Coop. -OMISSIS- con sede -OMISSIS- – P.IVA -OMISSIS- - Trasmissione provvedimento antimafia interdittivo prot. 80930 del 22.06.2020 ex artt. 84, e 91 del D.lgs. n. 159/2011";

- del verbale del 18 giugno 2020 del Gruppo provinciale interforze;

- ove occorra, di ogni altro atto istruttorio o, comunque, ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale con specifico riferimento, sempre ove occorra, a tutti gli atti e documenti su cui si fonda il provvedimento interdittivo antimafia e non conosciuti dalla ricorrente;

quanto ai motivi aggiunti:

- dell'informativa prefettizia prot. n. 152909 del 17 novembre 2020 della Prefettura di -OMISSIS-, trasmessa con nota di pari data prot. n. 152938, parimenti impugnata, notificata alla società ricorrente a mezzo pec lo stesso giorno, avente ad oggetto "Coop. -OMISSIS- con sede -OMISSIS- - P.IVA -OMISSIS- - Trasmissione provvedimento antimafia interdittivo prot. 152909 del 17 novembre 2020 ex artt. 84, e 91 del D.lgs. n. 159/2011";

- del verbale del 17 novembre 2020 del Gruppo provinciale interforze;

- ove occorra di ogni altro atto istruttorio o comunque ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale con specifico riferimento, sempre ove occorra, a tutti gli atti e documenti su cui si fonda il provvedimento interdittivo

antimafia e non conosciuti dalla ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell'interno e dell'U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;

Vista l'ordinanza cautelare n.-OMISSIS-del 13 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del CGA n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2021;

Vista la memoria della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del 21 ottobre 2021, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con il ricorso introduttivo, notificato il 18 settembre 2020 e depositato il giorno 23 successivo, la "Cooperativa - OMISSIS-" ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dell'interdittiva della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 80930 del 22 giugno 2020.

Precisato di avere ricevuto un'informativa liberatoria nel 2014, ha dedotto i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85, 89 bis, 91, 92, 93 e 94 del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d'istruttoria; del travisamento dei presupposti; dell'insufficienza e dell'incongruità della motivazione; dello sviamento dalla causa tipica.

Con decreto n. -OMISSIS- del 30 ottobre 2020, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Per la Prefettura di -OMISSIS- si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti tra cui la nuova interdittiva della Prefettura di -OMISSIS- prot. n. 152909 del 17 novembre 2020.

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2020, il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle cautelari su richiesta di parte ricorrente.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 1° dicembre 2020, la “Cooperativa -OMISSIS-” ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della nuova interdittiva per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, commi 3 e 4, 85, comma 2 e 91, comma 5, del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d'istruttoria; della carenza dei presupposti; del difetto di motivazione; della violazione del principio di buon andamento.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91, comma 5, del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011 in relazione agli artt. 84 e ss.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 85, 89 bis, 91, 92, 93 e 94 del d.lgs.vo n. 159 del 6 settembre 2011. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d'istruttoria e di motivazione; del travisamento dei fatti; dell'omessa valutazione complessiva degli elementi aggiornati; dell'illogicità manifesta.

3) Violazione: dell'art. 6, par. 1, del Trattato sull'unione europea; dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea del 7 dicembre 2000; dell'art. 93 del d.lgs. n. 159/2011. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto d'istruttoria e di motivazione.

Con decreto n. 1-OMISSIS- del 2 dicembre 2020, è stata accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

L'Avvocatura dello Stato ha depositato vari documenti e una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n.-OMISSIS-del 13 gennaio 2021, l'istanza cautelare è stata accolta.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 26 febbraio 2021, il CGA ha respinto l'appello cautelare.

In vista dell'udienza, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie domande.

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto due interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di -OMISSIS- nei confronti della ricorrente di cui quella prot. n. 80930 del 22 giugno 2020, oggetto del ricorso introduttivo, è stata superata da quella prot. n. 152909 del 17 novembre 2020, impugnata con i motivi aggiunti.

Ne deriva che il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse e che va esaminato esclusivamente il ricorso per motivi aggiunti, che è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente occorre inquadrare in termini generali la tematica delle interdittive antimafia, richiamando il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, III, 5 settembre 2019, n. 6105) secondo cui:

- la Prefettura, in ossequio ai principi d'imparzialità e buon andamento contemplati dall'art. 97 Cost., nonché di legalità sostanziale in senso forte, è chiamata, esternando compiutamente le ragioni della propria valutazione nel provvedimento amministrativo, a verificare che gli elementi fattuali, anche quando "tipizzati" dal legislatore, non vengano assunti acriticamente a sostegno del provvedimento, ma siano dotati di individualità, concretezza ed attualità, per fondare, secondo un corretto canone di inferenza logica, la prognosi di permeabilità mafiosa, in base a una struttura bifasica (diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale);
- il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa e il suo sindacato sull'esercizio del potere, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che

l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.

Nella fattispecie in esame l'interdittiva è stata motivata con riferimento: alla posizione di "indagato" del signor -OMISSIS-, il quale è stato ritenuto il referente della consorteria mafiosa nel settore cantieristico.

Per quanto riguarda il primo elemento, va rilevato che il Tribunale del riesame, con ordinanza n. 2020 del 15 luglio 2020 (antecedente al provvedimento impugnato), annullando l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- del 25 maggio 2020 (richiamata dalla Prefettura di -OMISSIS-) di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare nei confronti del signor -OMISSIS-, ha testualmente affermato che: *“Non risulta allo stato degli atti che lo stesso abbia mai tenuto comportamenti penalmente significativi, tanto più che egli, come i soci della “-OMISSIS-“ hanno agito sotto la supervisione della committente -OMISSIS- (che non risulta avere rappresentato agli inquirenti una diversa realtà dei fatti). Ancora non può tacersi che lo-OMISSIS- parrebbe non essere stato coinvolto in captazioni compromettenti e/o significative ai fini che interessano (e seppur si aggiunge l'ordinanza custodiale consta di oltre 2000 pagine) e che i fatti sono assai risalenti?”*.

Tale ordinanza, come si dirà più diffusamente in seguito, nelle more del giudizio, è stata confermata dalla Corte di Cassazione e il signor -OMISSIS-, come risulta dalla dichiarazione in atti del suo difensore di fiducia, non risulta rinviato a giudizio nel relativo procedimento penale.

Così inquadrata la situazione in fatto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento interdittivo può essere adottato anche in presenza di decisioni favorevoli all'indagato/imputato, quali le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, purché dalla stesse emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono sintomatici della contaminazione mafiosa (per tutte, con richiami, Consiglio di Stato, III,-OMISSIS-luglio 2020, n. 4542).

Orbene, nella specie, indipendentemente dalla circostanza ampiamente valorizzata in ricorso dell'avvenuta cessazione dalla carica di Presidente della Cooperativa, va rilevato che il Tribunale del riesame ha espresso delle valutazioni che non consentono, secondo il noto criterio del più probabile che non, di ritenere che il signor -OMISSIS- sia stato il "veicolo" di condizionamento, da parte della consorteria mafiosa, della cooperativa ricorrente.

Tale conclusione va mantenuta ferma anche se si tiene contestualmente conto dell'ulteriore elemento richiamato dalla Prefettura, ovvero sia dell'asserimento di condizionamento della -OMISSIS- da parte della Cooperativa -OMISSIS-.

Anche rispetto a tale elemento è determinante il riferimento (già fatto nella decisione cautelare di questa sezione, la quale è stata confermata in appello) alla succitata ordinanza n. 2020 del 15 luglio 2020 nella quale il Tribunale del Riesame si è testualmente espresso in questi termini: *"Sul punto va detto che il compendio indiziario mostra chiaramente la presenza di -OMISSIS- presso i cantieri navali di -OMISSIS- e soprattutto la sudditanza di -OMISSIS- nei confronti del predetto mafioso. Tuttavia, la circostanza non basta, allo stato, per ritenere che così come -OMISSIS- ha consentito l'infiltrazione del gruppo -OMISSIS- nella cooperativa da lui amministrata (come emerge dal compendio offerto) altrettanto abbia fatto anche -OMISSIS- G. Infatti, a tutto concedere, ai fini della ricorrenza del delitto di favoreggiamento reale, al collegio non parrebbe sufficiente l'essersi l'indagato associato alla -OMISSIS- in una ATP".*

Ha anche rilevato che *"Nessuno ha messo in dubbio che le lavorazioni affidate dalla -OMISSIS- alla Cooperativa -OMISSIS- siano state effettivamente eseguite. Il che consentirebbe di qualificare come del tutto lecita la causa negoziale di tali pagamenti. In definitiva entrambe le società hanno effettivamente portato a termine le commesse loro affidate, mostrando di non essere state delle "scatole vuote" ma entrambe una concreta realtà economica per la cantieristica della città".*

Negli stessi termini si è espressa la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 14399 del 16 febbraio 2021 (successiva all'interdittiva ma di conferma della surrichiamata ordinanza), nel dichiarare inammissibile il ricorso della Procura, ha affermato che: *"il ricorso è del tutto privo di autosufficienza su passaggi fondamentali dell'argomentazione del ricorrente: sul*

fatto che “dalle captazioni risulta palese che lo-OMISSIS- ...facesse lavorare le ditte del clan”, così come sul fatto che-OMISSIS- facesse gestire la -OMISSIS--OMISSIS-”: non solo non vengono prodotti atti a conferma di tali circostanze, ma non sono nemmeno indicate, le conversazioni intercettate che le dimostrerebbero”.

Ha, altresì, ritenuto manifestamente infondata la deduzione della Procura secondo cui l'affermazione del Tribunale del riesame che i soldi versati dal signor -OMISSIS-, quale legale rappresentate della Picchettini, erano la contropartita di prestazioni realmente effettuate sarebbe contraddittoria rispetto al contenuto di un'intercettazione.

Ha, in particolare, affermato che *“Si tratta di deduzione manifestamente infondata: ... la frase non dimostrava affatto che la prestazione lavorativa della -OMISSIS-, per la quale-OMISSIS- aveva emesso un assegno nella sua qualità, non fosse stata adempiuta. Di fatto il P.M. non contrasta la considerazione del Tribunale secondo cui le fatture emesse dalla -OMISSIS- corrispondevano a prestazioni effettivamente eseguite nell'ambito dei rapporti tra le due cooperative per l'esecuzione dei lavori commissionati (e pagati) dalla -OMISSIS-... Nello stesso atto di appello, fra l'altro, si sottolineava che nessun assegno di €. 13.000 emesso dalla -OMISSIS-a favore della -OMISSIS- o di -OMISSIS- o di -OMISSIS- risultasse dalla contabilità: tema che il P.M. non ha inteso affrontare”.*

Ha, conclusivamente, rilevato che *“la -OMISSIS- aveva effettivamente eseguito i lavori indicati nelle fatture”* e che *“il denaro proveniva dalla -OMISSIS-, appaltatrice dei lavori al cantiere navale”.*

Il collegio ritiene che gli elementi adottati dalla Prefettura di -OMISSIS- non sono idonei a sorreggere un giudizio prognostico di condizionabilità mafiosa tenuto conto dei pronunciamenti del giudice penale il quale ha ritenuto, in estrema sintesi, che i rapporti tra la cooperativa -OMISSIS-e la cooperativa Spa.ve.sana rinvenivano adeguata e lecita giustificazione nella costituzione di un'ATI per la realizzazione di una commessa per conto di -OMISSIS- e che non era stata adeguatamente comprovata la circostanza che entrambe si erano messe a disposizione della consorteria mafiosa.

Le spese vanno compensate in conformità al costante orientamento della sezione sui ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso introduttivo, accoglie quello per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Luca Girardi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Aurora Lento

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.